

DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2013
564/2013/R/EEL

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DALL'1
GENNAIO 2014

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n.125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 novembre 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2007, n.337/07 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l'allegato A alla medesima e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 456/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 456/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2013, 562/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 562/2013/R/eel);
- il Regolamento delle procedure concorsuali predisposto da Acquirente unico e pubblicato sul sito del medesimo (www.acquirenteunico.it) in data 29 ottobre 2013 (di seguito: Regolamento);

- i decreti del Presidente del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza *ter*, 27 novembre 2013, n. 4628 e 6 dicembre 2013, n. 26195 (di seguito, rispettivamente: decreto n. 4628/13 e decreto n. 26195/13).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 4, della legge 125/07 ha istituito il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel servizio di maggior tutela, di cui al comma 2, della medesima legge, e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore stabilendo altresì che il servizio sia assegnato mediante procedure concorsuali per area territoriale;
- il decreto 23 novembre 2007 ha previsto i criteri e le modalità per l'assegnazione del servizio di salvaguardia, affidando all'Acquirente unico la gestione delle procedure concorsuali e all'Autorità la definizione, tra l'altro, dei requisiti di competenza e capacità tecnico-economica dei soggetti selezionati e delle aree territoriali entro cui l'esercente è tenuto svolgere il servizio di salvaguardia;
- ai sensi delle disposizioni normative vigenti, ciascun soggetto selezionato mediante procedure concorsuali eroga il servizio di salvaguardia per una durata predefinita e non prorogabile;
- la deliberazione 337/07, da ultimo riformata con la deliberazione 456/2013/R/eel, stabilisce i criteri per la definizione e la gestione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia; il TIV, invece, prevede le disposizioni in materia di erogazione del servizio di salvaguardia e detta specifiche disposizioni al fine di consentire al nuovo esercente la salvaguardia, selezionato in esito alle suddette procedure concorsuali, di svolgere il servizio con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo all'espletamento delle procedure;
- in particolare, l'articolo 31, del TIV pone in capo all'esercente la salvaguardia uscente, nonché alle imprese distributrici e al nuovo esercente, alcuni obblighi informativi funzionali a consentire:
 - alle imprese distributrici di perfezionare il c.d. *switching* (contestuale) di tutti i punti di prelievo serviti in salvaguardia (dall'esercente uscente al nuovo esercente – c.d. *switching* massivo);
 - al nuovo esercente di compiere la corretta programmazione ai fini dell'approvvigionamento all'ingrosso necessario per fornire i nuovi clienti e di poter correttamente fatturare tali nuovi clienti;
- in data 22 novembre 2013, l'Acquirente unico, ai sensi del Regolamento, ha pubblicato l'esito delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia;
- in base all'esito delle procedure concorsuali sono risultati, tra l'altro, assegnatari del servizio:
 - la società Hera Comm S.R.L. (di seguito: Hera Comm) per l'area 1 comprendente le regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige (di seguito: area 1);
 - la società Enel Energia S.p.A. (di seguito: Enel Energia) per l'area 3 comprendente le regioni Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia (di seguito: area 3);
- con nota in data 27 novembre 2013, l'Acquirente unico ha altresì comunicato alla società Exergia S.p.A. (di seguito: Exergia), esercente la salvaguardia che in

precedenza serviva le predette aree 1 e 3, l'esclusione dalla procedura per mancato rispetto dei requisiti di ammissione previsti dalla deliberazione 337/07;

- in data 27 novembre 2013, su richiesta della medesima Exergia il Presidente TAR del Lazio, con decreto 4628/13, ha sospeso l'esecuzione dell'esito delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia nelle aree 1 e 3, fissando la camera di consiglio per la trattazione collegiale al 20 dicembre 2013; accogliendo l'istanza dell'Autorità, tale decreto è stato revocato, in data 6 dicembre 2013, dal medesimo Presidente con decreto 26195/13 che ha altresì confermato la camera di consiglio per la trattazione collegiale al 20 dicembre 2013;
- i tempi previsti dal TIV, ai fini degli adempimenti informativi posti in capo ai diversi soggetti coinvolti, sono fissati in coerenza con i tempi tecnici ordinari necessari all'impresa distributrice per poter gestire in modo ordinato ed efficiente gli *switching* massivi con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo all'espletamento delle procedure concorsuali; pertanto, l'intervenuta sospensione dei predetti adempimenti disposta dal decreto 4628/13, sebbene per un periodo limitato, ha reso comunque impossibile assicurare lo *switching* massivo in modo corretto e ordinato, in termini coerenti con la decorrenza del prossimo periodo di erogazione del servizio;
- in conseguenza di quanto sopra, l'Autorità si trova a dover definire una regolazione *ad hoc*, in deroga all'attuale disciplina dello *switching*, al fine di minimizzare gli oneri per il sistema derivanti anche dalla sospensione degli obblighi informativi previsti dal TIV;
- in tale prospettiva, nelle more della decisione sull'istanza di revoca del decreto 4628/13, l'Autorità, con la deliberazione 562/2013/R/eel, ha prescritto a Exergia di trasmettere all'Acquirente unico, entro l'11 dicembre 2013, le informazioni che, entro il 30 novembre 2013, avrebbe dovuto mettere a disposizione delle imprese distributrici ai sensi del comma 31.2, del TIV (POD e codice fiscale/partita IVA del cliente finale); ciò al fine di acquisire da subito, mediante un soggetto terzo rispetto ai partecipanti alle procedure, elementi essenziali per definire la richiamata regolazione *ad hoc*, da adottare in esito alla decisione sull'istanza di revoca del decreto 4628/13;
- tale regolazione, in particolare, da un lato, deve consentire lo *switching* massivo dei predetti punti, con effetto dall'1 gennaio 2014, a favore delle società individuate quali nuovi esercenti in esito delle procedure concorsuali; dall'altro lato, deve garantire a queste ultime società la disponibilità, nei tempi più brevi possibili, delle informazioni necessarie al fine di programmare l'energia da approvvigionare all'ingrosso per servire i nuovi clienti finali;
- a quest'ultimo riguardo, il comma 31.4, del TIV prescrive all'esercente la salvaguardia uscente di trasmettere al nuovo esercente una serie di informazioni "entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure"; nel caso in esame, tale termine risulta scaduto il giorno in cui è stato revocato il decreto 4628/13 con la conseguenza che Exergia è tenuta ad adempiere al citato comma 31.4 il prima possibile.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente, al fine di assicurare l'espletamento delle procedure di *switching* dei punti di prelievo serviti in salvaguardia anche nelle aree 1 e 3, nella

maniera più ordinata e corretta possibile, compatibilmente con i tempi a disposizione, prevedere norme per permettere l'erogazione del servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio 2014 in coerenza con le previsioni di legge in materia;

- sia, a tal fine, opportuno prevedere in particolare, anche in deroga alla deliberazione 337/07 e al TIV:
 - specifici obblighi in capo ai soggetti coinvolti, a tutela dell'equilibrio del sistema;
 - una procedura straordinaria di *switching* relativa ai punti di prelievo da attuare nelle aree 1 e 3

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni e ambito di applicazione

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento valgono, ove applicabili, le definizioni del TIV, nonché le seguenti:
 - **nuovo esercente** è l'impresa che, ai sensi dell'esito della procedura concorsuale pubblicato sul sito di Acquirente unico in data 22 novembre 2013, eroga il servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio 2014 nelle aree di cui al comma 1.2;
 - **esercente uscente** è l'impresa che, nelle aree di cui al comma 1.2, eroga il servizio di salvaguardia sino al 31 dicembre 2013;
 - **deliberazione 562/2013/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2013, 562/2013/R/eel.
- 1.2 Il presente provvedimento definisce, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione 337/07 e al TIV, disposizioni volte a consentire l'effettiva erogazione del servizio di salvaguardia con decorrenza dall'1 gennaio 2014 anche nelle alle aree 1 (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) e 3 (Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia), di cui al comma 3.1 della deliberazione 337/07.
- 1.3 È fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 562/2013/R/eel.

Articolo 2

Obblighi ai fini dell'erogazione del servizio di salvaguardia dall'1 gennaio 2014

- 2.1 Il nuovo esercente:
 - a. versa le garanzie di cui al comma 8.2, della deliberazione 337/07 entro le ore 16.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 - b. adempie all'obbligo di cui al comma 31.10, del TIV entro sette giorni lavorativi dal termine di cui al comma 2.2.

- 2.2 Le imprese distributrici localizzate nelle aree di cui al comma 1.2 adempiono all'obbligo di cui al comma 31.9, lettera a), del TIV entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 2.3 Il nuovo esercente verifica che l'esercente uscente abbia fornito tutte le informazioni di cui al comma 31.4, del TIV e informa l'Autorità dell'eventuale inadempimento ai fini dei seguiti di competenza, entro le ore 15.00 del 13 dicembre 2013.

Articolo 3

Procedura straordinaria di switching

- 3.1 Il presente articolo si applica ai clienti del servizio di salvaguardia localizzati nelle aree in cui vi sia bisogno di deroghe di cui al comma 1.2 e titolari di punti di prelievo che saranno serviti in salvaguardia a partire dall'1 gennaio 2014.
- 3.2 Entro le ore 13.00 del 12 dicembre 2013, i nuovi esercenti comunicano all'Acquirente unico, qualora non vi abbiano già provveduto nei tempi previsti dal comma 31.1, del TIV, i riferimenti dei contratti di dispacciamento in cui includere i punti di prelievo relativi ai clienti serviti in salvaguardia.
- 3.3 L'Acquirente unico, entro il 12 dicembre 2013, comunica alle imprese distributrici localizzate nelle aree in cui vi sia bisogno di deroghe di cui al comma 1.2 i contratti di dispacciamento di cui al comma 3.2 e le informazioni di cui al punto 1), della deliberazione 562/2013/R/eel.
- 3.4 Le imprese distributrici localizzate nelle aree in cui vi sia bisogno di deroghe di cui al comma 1.2:
- a. in seguito alla comunicazione di cui al comma 3.3 trasferiscono i punti di prelievo nei contratti di dispacciamento di cui al medesimo comma 3.3, con decorrenza 1 gennaio 2014;
 - b. in deroga a quanto previsto dal comma 5.8 della deliberazione ARG/elt 42/08, provvedono alla comunicazione al nuovo esercente, indicata al medesimo comma, entro il sestultimo giorno del mese di dicembre 2013.
- 3.5 Le informazioni trasmesse da ciascuna impresa distributtrice ai fini dell'aggiornamento mensile del RCU, ai sensi del comma 3.2, lettera a), della deliberazione 57/2013/R/com sono aggiornate tenendo conto anche degli *switching* di cui al comma 3.4, lettera a).

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, all'Acquirente unico, a Exergia, a Enel Energia, a Hera Comm e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 4.2 Il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento Acquirente unico provvede a darne adeguata pubblicità sul proprio sito internet e

a dare comunicazione della sua adozione alle imprese distributrici localizzate nelle aree in cui vi sia bisogno di deroghe di cui al comma 1.2.

- 4.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni